



SENT. 158/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 17 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. **21153** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto **OMISSIS**, elettivamente domiciliato in Roma, 00144, al Viale dei Prati Sportivi n. 19, presso lo studio dell'avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U);

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., Direzione provinciale di Chieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

nonché

-Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, Ufficio VII trattamento pensioni e

previdenza, p.e.c. dipps018.1700@pecps.interno.it;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2025, il sig. **OMISSIS** ha convenuto in giudizio l'INPS e il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento del suo diritto a conseguire, quando cesserà dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria per una serie di infermità contratte in servizio. Contestualmente, ha domandato l'annullamento dei provvedimenti amministrativi che gli avevano negato tale riconoscimento.

Nel ricorso, ha ripercorso dettagliatamente la propria carriera nella Polizia di Stato, evidenziando come, dopo essere stato dichiarato inidoneo al servizio d'istituto nel 2006 per motivi di salute e transitato nei ruoli tecnici, egli sia stato impiegato per oltre un decennio in mansioni superiori e gravose nonostante le limitazioni prescritte (ad esempio, centinaia di servizi operativi esterni e compiti da responsabile d'ufficio normalmente riservati a qualifiche superiori, con un carico di lavoro straordinario ben oltre i limiti ordinari). Tale impiego eccezionale, protratto dal 2007 in poi, avrebbe causato o aggravato numerose patologie a carico del ricorrente (disturbi psicofisici, gastrite cronica, proctite, esofagite da reflusso, diverticolosi intestinale, ecc.), ulteriormente peggiorate anche in seguito ad un grave incidente stradale di servizio nel 2021. **OMISSIS** ha allegato al ricorso una relazione medico-legale redatta dal dott. **OMISSIS**, nella quale lo specialista conferma il nesso causale tra le infermità lamentate e i prolungati fattori di stress e le vicende di servizio, concludendo che al ricorrente spetterebbe un'equa valutazione delle menomazioni subite

(ascrivibili alla VI categoria della Tabella A) e, di conseguenza, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria al momento del collocamento a riposo.

Il ricorrente ha articolato vari motivi di ricorso denunciando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. In particolare, ha dedotto l'eccesso di potere sotto plurimi profili (incongruità, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria nella valutazione della sua vicenda, soprattutto in relazione allo stress lavorativo anomalo cui è stato sottoposto). Ha lamentato inoltre la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 (difetto di motivazione) e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., evidenziando come l'Amministrazione non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le deduzioni del proprio medico di fiducia né avrebbe motivato a sufficienza il rigetto delle sue istanze.

Il ricorrente contesta poi errori di valutazione in fatto e in diritto: sostiene che l'iter amministrativo sia stato viziato perché la pratica non sarebbe stata trasmessa alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) per un necessario approfondimento e perché non sarebbero stati valutati i postumi di lesioni che in precedenza gli erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio (come la frattura del coccige e del sacro conseguenti all'incidente del 2021).

Nelle conclusioni ha chiesto di accertare il suo diritto futuro alla pensione privilegiata ordinaria per tutte le patologie sopra elencate, dichiarando l'illegittimità e annullando i pareri negativi espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) e i conseguenti decreti ministeriali che hanno negato la dipendenza da causa di servizio di tali infermità. Inoltre, ha domandato il riconoscimento di una più favorevole classificazione tabellare per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio (in particolare i

postumi delle fratture al coccige e al sacro), così da poter beneficiare appieno

dei correlati benefici pensionistici privilegiati al momento del congedo.

2. In data 9 dicembre 2025 si è costituito in giudizio l'INPS, depositando una

memoria difensiva con cui ha contestato integralmente le argomentazioni del

ricorrente. L'INPS ha preliminarmente eccepito che, secondo la normativa

vigente, la pensione privilegiata può essere concessa solo dopo la cessazione

dal servizio: nel caso di specie, **OMISSIS** risulta ancora in servizio come

Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato, per cui la sua domanda

sarebbe stata prematura e inammissibile. In proposito l'Istituto ha prodotto

documentazione attestante lo status attuale del ricorrente (estratto contributivo

e dal "cassetto previdenziale" evidenziando che egli non è titolare di pensione

ordinaria né risulta congedato). L'INPS ha inoltre sottolineato che tutte le

patologie per le quali il ricorrente chiede tutela pensionistica sono state

dichiarate "non dipendenti da causa di servizio" dal competente CVCS, e che

tali pareri, ai sensi del D.P.R. 461/2001, sono obbligatori e vincolanti per

l'amministrazione procedente. In sostanza, l'INPS evidenzia come, anche a

voler prescindere dalla mancata cessazione dal servizio, la domanda di

pensione privilegiata non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento

stante il vincolo negativo imposto dai pareri tecnici del Comitato di Verifica.

L'Istituto ha richiamato a tal proposito la disciplina di legge, secondo cui il

riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio

costituisce presupposto indefettibile sia per l'equo indennizzo sia per il

trattamento pensionistico privilegiato, ribadendo che in questo caso tale

presupposto manca, essendo state escluse connessioni causali tra servizio e

malattie.

Pertanto, l'INPS ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto, e ha chiesto la condanna alle spese a carico del ricorrente. Ha dichiarato infine la propria opposizione alla richiesta di una CTU medico-legale, ritenendola superflua alla luce dei molteplici accertamenti già compiuti in sede amministrativa.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, depositando una memoria difensiva in data 4 dicembre 2025. In via preliminare, il Ministero ha ricordato che, a decorrere dal 1° ottobre 2005, per effetto della legge n. 335/1995, la competenza in materia pensionistica per il personale della Polizia di Stato è passata all'INPS, sicché l'Amministrazione dell'Interno opera ormai solo quale datore di lavoro, mentre la gestione e concessione delle pensioni (incluse le pensioni privilegiate) spettano esclusivamente all'ente previdenziale. Su questa base il Ministero rivendica la correttezza del proprio operato, avendo trasmesso all'INPS la domanda presentata dal dipendente e ritenendo di non avere ulteriori poteri decisionali sul merito pensionistico. Inoltre, mette in evidenza che al momento della domanda amministrativa (febbraio 2024) il ricorrente non era affatto cessato dal servizio, trovandosi anzi formalmente ancora nei ruoli attivi (sia pure in aspettativa per prossimo transito ad altra amministrazione): mancava dunque la condizione soggettiva essenziale per poter richiedere ed eventualmente ottenere il trattamento pensionistico privilegiato, giacché tale beneficio spetta solo al personale in congedo. A questo proposito la difesa ministeriale rileva che un dipendente ancora in servizio continua a percepire la normale retribuzione, situazione incompatibile con l'erogazione di un trattamento pensionistico che presuppone la fine del rapporto di lavoro;

pertanto, reputa irricevibile e inammissibile la pretesa del ricorrente di veder

riconosciuto ora per allora un diritto pensionistico futuro. Il Ministero segnala,

inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità per litispendenza: i medesimi

provvedimenti ministeriali di diniego impugnati da **OMISSIS** davanti alla Corte

dei conti (i decreti che hanno negato l'equo indennizzo e la dipendenza da

causa di servizio delle infermità) sono già oggetto di separati ricorsi pendenti

al TAR Abruzzo, promossi dallo stesso interessato. Dunque, secondo il

Ministero, la sede propria per contestare quei decreti sarebbe il giudice

amministrativo, e la contemporanea instaurazione del giudizio contabile sullo

stesso oggetto potrebbe dar luogo a un conflitto di giudicati.

Nel merito ribadisce che l'azione amministrativa è stata del tutto corretta e

rispettosa delle norme (in particolare del D.P.R. 461/2001 che regola il

procedimento in materia di riconoscimento delle cause di servizio), avendo

l'Amministrazione seguito i pareri del CVCS, più volte confermati in sede di

riesame, e che non sussistono elementi nuovi o diversi che possano

giustificare una decisione difforme rispetto a tali esiti tecnici negativi. Sottolinea

come le patologie per cui il ricorrente chiede il riconoscimento sono state

oggetto di approfondite e reiterate valutazioni medico-legali da parte degli

organi competenti, tutte concluse con esito sfavorevole per l'istante, e che

l'eventuale nomina di un ulteriore consulente tecnico d'ufficio in giudizio

sarebbe superflua.

Nelle conclusioni, il Ministero dell'Interno ha chiesto che il ricorso venga

respinto, sollevando in via principale eccezioni di inammissibilità (per

irricevibilità della domanda di pensione presentata ante cessazione dal

servizio e per litispendenza con il giudizio amministrativo) e, in subordine,

deducendo l'infondatezza nel merito delle pretese di **OMISSIS**, stante la legittimità dei provvedimenti impugnati e la correttezza sostanziale delle decisioni assunte. Anche il Ministero, infine, domanda la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

4. Con memoria in data 11 dicembre 2025 il ricorrente ha replicato alle difese delle amministrazioni deducendo:

- di aver diritto a far accertare il proprio diritto alla pensione privilegiata anche se ancora in servizio, come confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014, che riconosce la tutela giurisdizionale per l'accertamento del presupposto necessario al successivo esercizio del diritto alla pensione privilegiata;

- che la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti definisce l'accertamento della dipendenza da causa di servizio come un diritto potestativo autonomo, finalizzato a verificare le condizioni per il riconoscimento futuro della pensione privilegiata, anche da parte di personale ancora in servizio;

- l'importanza della consulenza tecnico-giudiziaria (CTU) nei procedimenti pensionistici per valutare se le patologie siano effettivamente dipendenti da causa di servizio, condizione determinante per l'*an* e il *quantum* dei trattamenti pensionistici privilegiati regolati dal D.P.R. n. 1092/1973.

5. All'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, assente il Ministero dell'Interno, sono comparsi, come da verbale, l'avv. Salvatore Pesce, in sostituzione dell'avv. Michela Scafetta per il ricorrente, l'avv. Capannolo per l'Inps, che hanno confermato le conclusioni formulate in atti.

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sul rapporto con i ricorsi pendenti al T.A.R. (litispendenza e difetto di giurisdizione)

Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per litispendenza, deducendo che il ricorrente ha già impugnato dinanzi al T.A.R. Abruzzo i medesimi provvedimenti di diniego (D.M. **OMISSIS** /2020 e D.M. **OMISSIS** /2023). Tale eccezione non può essere accolta. Occorre distinguere con precisione l'oggetto e la natura dei due contenziosi: davanti al giudice amministrativo pende il giudizio di legittimità sugli atti amministrativi di diniego (mirato, verosimilmente, ad ottenerne l'annullamento e il riconoscimento dell'equo indennizzo); davanti a questa Corte, invece, è instaurato un giudizio di merito sul diritto alla pensione privilegiata, in cui la causa di servizio rileva come elemento costitutivo del diritto stesso.

Non ricorre, dunque, una litispendenza in senso tecnico, mancando identità di *petitum* e *causa petendi* fra i due giudizi. La giurisprudenza ha chiarito che le due azioni possono coesistere in quanto aventi finalità diverse. In particolare, il ricorso al T.A.R. attiene all'esercizio del potere autoritativo (sindacando i vizi di legittimità del provvedimento di diniego, ad esempio per difetto di istruttoria o motivazione), mentre il ricorso alla Corte dei conti investe direttamente la sussistenza del diritto soggettivo alla prestazione pensionistica privilegiata. Si tratta, dunque, di rimedi differenti: il giudice amministrativo può al più annullare il provvedimento negativo, rinviando l'amministrazione a una nuova valutazione; la Corte dei conti, invece, ha il potere di esaminare *ex novo* il merito tecnico e giuridico della pretesa, potendo riconoscere essa stessa la causa di servizio con effetti vincolanti. Significativamente, è stato affermato –

anche dalla Cassazione – che la Corte dei conti rimane “l'unico” giudice competente in via esclusiva ai fini dell'accertamento del diritto a pensione privilegiata, anche se i provvedimenti di diniego siano stati impugnati al T.A.R. e da questo non (ancora) annullati.

Nel caso concreto, il Sig. **OMISSIS** ha promosso ricorsi paralleli: uno innanzi al T.A.R. (verosimilmente per l'annullamento dei decreti ministeriali e per la corresponsione dell'equo indennizzo negato), e l'odierno giudizio contabile per l'accertamento del diritto a pensione. Tale duplicità non comporta un difetto di giurisdizione del giudice contabile né impone la sospensione del presente giudizio. Come detto, l'azione contabile è autonomamente esperibile quale alternativa (o ulteriore) via di tutela. La pendenza del ricorso amministrativo, peraltro, non incide sull'ammissibilità: la stessa Sezione Abruzzo si è già pronunciata in passato ritenendo che il giudizio pensionistico possa procedere indipendentemente dall'eventuale contenzioso amministrativo, trattandosi di tutela di un diritto soggettivo previdenziale che l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo non garantisce ancora in concreto. In questa sede rileva accertare se spetti o meno la pensione privilegiata, presupponendo ciò anche la disapplicazione dell'atto amministrativo negativo ove illegittimo (art. 7, co.2, c.g.c.), senza attendere l'esito del giudizio davanti al T.A.R. – giudizio che, tra l'altro, concerne principalmente l'equo indennizzo, beneficio distinto e non devoluto alla giurisdizione contabile.

La pendenza di ricorsi al T.A.R. aventi ad oggetto i decreti di diniego non rende quindi inammissibile il presente giudizio contabile.

2. Sull'ammissibilità dell'azione di accertamento anticipato (dipendente ancora in servizio)

Altra questione attiene alla possibilità per un dipendente non ancora cessato dal servizio di adire la Corte dei conti per far accertare la dipendenza da causa di servizio di infermità, quale presupposto del futuro diritto a pensione privilegiata, pur mancando al momento la cessazione dal servizio attivo. In proposito, va richiamato l'orientamento ormai consolidato – da ultimo avallato da una pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite – secondo cui l'azione è ammissibile.

In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte, resolvendo un apposito quesito di massima, hanno affermato che è ammissibile – ai sensi dell'art. 153, co.1, lett. b), del Codice di giustizia contabile – il ricorso pensionistico proposto da un dipendente ancora in attività, volto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità in funzione del futuro trattamento privilegiato, anche in assenza di una domanda amministrativa di pensione già presentata. Si è ritenuto, in sostanza, che la situazione giuridica del dipendente – il quale, come nel caso in esame, sia stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio (qui con transito nei ruoli civili) e abbia subito un provvedimento amministrativo negativo sulla dipendenza da causa di servizio – configuri un interesse concreto ed attuale ad agire. L'atto di diniego della causa di servizio, infatti, incide immediatamente in modo pregiudizievole sul futuro diritto alla pensione privilegiata, negando un presupposto essenziale; pertanto, il dipendente, ancorché non cessato, ha titolo a chiedere in giudizio un accertamento costitutivo su tale presupposto.

Di conseguenza, nel caso concreto, la domanda del Sig. **OMISSIS** di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate ai fini del futuro trattamento privilegiato risulta ammissibile. Sussiste infatti l'interesse ad agire

in via dichiarativa, poiché il ricorrente – tuttora formalmente in servizio civile – mira a rimuovere l’ostacolo (il diniego ministeriale) che precluderebbe, in prospettiva, il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria una volta concluso il servizio.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza contabile, il ricorso per l’accertamento della causa di servizio in funzione del futuro diritto a pensione privilegiata è ammissibile.

3. Sul nesso di causalità/concausalità tra le infermità e il servizio

Nel merito, il punto centrale è stabilire se sussista il nesso causale o concausale efficiente tra le patologie denunciate dal ricorrente e i fatti/condizioni di servizio da lui affrontati per le patologie non ancora riconosciute unitamente alla categoria di ascrivibilità per quelle già riconosciute. Il riconoscimento di un’infermità per causa di servizio richiede, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 1092/1973, che i “fatti di servizio” abbiano rappresentato la causa ovvero una concausa efficiente e determinante dell’infermità. Ciò implica che l’attività di servizio (o le particolari condizioni in cui essa si è svolta) abbia inciso in misura qualificata e prevalente nell’eziologia o nell’aggravamento della malattia, e non in modo meramente occasionale o trascurabile.

La controversia implica quindi una valutazione di carattere medico-legale, stante la necessità di accertare la sussistenza, in capo al ricorrente, delle patologie indicate e la loro dipendenza da causa di servizio.

Tenuto conto delle divergenti e non esaustive valutazioni medico-legali documentate negli atti di causa, non è possibile esprimere un sicuro giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto.

Il codice della giustizia contabile prevede la possibilità che le Sezioni
giurisdizionali regionali si avvalgano di strutture e organismi tecnici di
amministrazioni pubbliche, prescrivendone la relativa sequenza
procedimentale (ex combinato disposto degli artt. 95 e 23, 166 c.g.c.).
A tal fine, appare necessario consultare qualificati organi di consulenza
medico-legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprimano il
proprio parere, tenendo conto delle valutazioni mediche e delle
argomentazioni espresse, come disposto con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-dichiara la propria giurisdizione;

-dichiara ammissibile il ricorso;

- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;

-rinvia per le spese al merito.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del
ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025

Depositata in segreteria il 18/12/2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente